CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **201/2026** (ECLI:IT:COST:2026:201)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **PITRUZZELLA**
Udienza Pubblica del **07/10/2026**; Decisione del **07/10/2026**
Deposito del **12/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, art. 10, c. 5°, del decreto-legge 18/01/1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19/03/1993, n. 68, e art. 3, c. 1°, della legge della Regione Puglia 31/12/2007, n. 40.
Massime:
Atti decisi: **ordd. 257/2025 e 63/2026**

ORDINANZA N. 201

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di

cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promossi, sulle prime due disposizioni, dalla Corte d'appello di Milano, terza sezione civile, con ordinanza del 31 ottobre 2025, e, su tutte le disposizioni, dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, con ordinanza del 9 marzo 2026, rispettivamente iscritte al n. 257 del registro ordinanze 2025 e al n. 63 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 2 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di Edison energia spa, Estra energie srl, nonché gli atti di intervento della Regione Puglia e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;

uditi gli avvocati Maurizio Logozzo per Edison energia spa, Damiano Peruzza per Estra energie srl, Alessio Mattera e Francesco Zizzari per la Regione Puglia, nonché l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 31 ottobre 2025, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Milano, terza sezione civile, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

1.1.– In punto di rilevanza, la Corte rimettente espone di dover decidere sul gravame proposto contro una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, che ha respinto la domanda della società appellante, volta a ottenere dal fornitore la restituzione dell'importo «versato a titolo di addizionali sulle accise in esecuzione di un contratto di fornitura di gas naturale», sul presupposto che la disciplina nazionale del tributo contrasti con il diritto dell'Unione europea.

Tuttavia, in una controversia tra privati, il contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non potrebbe legittimare il giudice a disapplicare la normativa interna.

Ne consegue che il consumatore, «inciso dall'imposta per effetto della rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo del tributo)», non avrebbe alcun titolo a esperire verso il fornitore l'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 del codice civile).

Solo una declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa censurata potrebbe consentire l'accoglimento dell'appello.

1.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAN) rappresenta un'altra imposta indiretta sul prodotto sottoposto ad accisa e non persegue quella finalità specifica, diversa dagli obiettivi di bilancio, prescritta dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

2.– Si è costituita in giudizio Edison energia spa, parte nel giudizio *a quo*, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

2.1.– La stessa Corte rimettente sarebbe giunta alla conclusione che la domanda della società attrice debba essere respinta. La causa, pertanto, potrebbe essere definita «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale», che difetterebbe così di rilevanza.

In conseguenza dell'impossibilità giuridica di far valere nei confronti del fornitore l'incompatibilità del tributo con il diritto dell'Unione europea, il consumatore potrebbe chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che ha sopportato a causa della ripercussione operata dal fornitore di un'imposta che questi ha indebitamente corrisposto (è citata Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel Industria Tessile spa).

A tali princìpi si sarebbe uniformata anche la giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154), ammettendo in termini generali l'azione diretta del consumatore nei confronti dell'ente impositore.

2.2.– Le questioni sarebbero inammissibili anche per la carente illustrazione del requisito della non manifesta infondatezza.

La Corte rimettente prenderebbe le mosse da «una semplicistica sovrapposizione con la vicenda inerente [al]l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica», senza chiarire se l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, alla luce delle sue caratteristiche strutturali (soggettività passiva, adempimenti dichiarativi, modalità e termini di liquidazione e versamento, di potestà impositiva e di rimborso), rappresenti un'imposta autonoma o un'imposta accessoria e se essa, ove integri un'imposta autonoma, persegua una finalità compatibile con il diritto dell'Unione europea.

2.3.– Le censure non sarebbero comunque fondate.

Non si potrebbe istituire alcun raffronto tra l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, tuttora vigente e destinata alle regioni a statuto ordinario, e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata a decorrere dal 2012.

Inoltre, l'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe integralmente garantita dall'azione diretta verso l'ente impositore e non potrebbe essere salvaguardata a scapito del fornitore, altrimenti costretto a sobbarcarsi oneri ulteriori che la successiva azione di rimborso verso l'ente impositore non gli consentirebbe di recuperare.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio e ha chiesto di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

3.1.– In linea preliminare, le questioni sarebbero inammissibili «per l'insufficiente descrizione del quadro normativo di riferimento e la conseguenziale insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza».

Il giudice *a quo*, «[p]ur consapevole che non constano pronunce della Corte UE in materia di ARISGAN», ipotizzerebbe in termini apodittici il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, limitandosi a richiamare la diversa disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

La Corte rimettente neppure si confronterebbe con la prospettazione difensiva che qualifica l'addizionale regionale in esame come integrazione dell'accisa e ne esclude la riconducibilità al novero delle imposte autonome.

3.2.– Per quel che concerne il merito delle questioni, la difesa statale ricorda che, secondo le stime elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze, una pronuncia di accoglimento determinerebbe oneri per complessivi «4.665 milioni di euro».

4.– Il 3 febbraio 2026, l'Associazione nazionale industriali privati gas e servizi energetici (ASSOGAS) ha depositato opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale 30 giugno 2026, e ha chiesto di valutare le questioni di legittimità costituzionale anche alla luce del «rilevante impatto che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni regolanti l'Addizionale gas potrebbe avere sugli operatori del comparto del gas e dei servizi energetici».

I consumatori potrebbero avanzare nei confronti dei fornitori richieste restitutorie di importo ingente, costringendo questi ultimi ad agire per il rimborso contro l'ente impositore e a farsi carico di costi aggiuntivi che l'ente impositore non è obbligato a rifondere.

Al considerevole «ammanco per le casse delle Regioni» si accompagnerebbero, dunque, le ripercussioni negative sulle imprese del settore, svantaggiate rispetto agli altri operatori economici dell'Unione europea in un momento di gravi tensioni geopolitiche e di notevoli difficoltà nell'approvvigionamento del gas.

Peraltro, sulla compatibilità dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale con l'ordinamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia non si sarebbe ancora pronunciata.

5.– In data 3 febbraio 2026, anche l'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET) ha depositato un'opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 30 giugno 2026, e ha rassegnato le medesime conclusioni di ASSOGAS, prospettando identici argomenti.

6.– In prossimità dell'udienza pubblica, Edison energia spa ha depositato una memoria illustrativa, per ribadire le conclusioni già formulate.

6.1.– La parte reitera le eccezioni di inammissibilità delle questioni, in quanto carenti di rilevanza e incentrate su «una generica assimilazione tra l'imposta ARISGAN e l'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica».

6.2.– Nel merito, le odierne questioni non potrebbero essere equiparate a quelle definite da questa Corte con la sentenza n. 43 del 2025, in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

In quel frangente, la declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe stata necessaria per tutelare in modo effettivo la posizione del consumatore finale e porre rimedio, con il riconoscimento dell'azione nei confronti del fornitore, alla prescrizione, nel frattempo maturata, delle pretese rivolte all'ente impositore.

Nel presente giudizio, invece, l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'ente impositore già garantirebbe una tutela efficace del consumatore, legittimato ad agire entro un termine di prescrizione decennale ancora in corso.

Né l'effettività della tutela del consumatore potrebbe essere «garantita a discapito

dell'effettività della tutela del fornitore», altrimenti costretto a un aggravio di costi, da cui l'ente impositore non potrebbe tenerlo indenne.

7.– Con ordinanza del 9 marzo 2026, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990, dell'art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993, come convertito, e dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

7.1.– Il rimettente riferisce di dover decidere sulle domande proposte da una società consumatrice di gas naturale nei confronti della società fornitrice, allo scopo di ottenere la restituzione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale arbitrariamente addebitata in rivalsa in applicazione di una normativa nazionale e regionale contrastante con il diritto dell'Unione europea.

Dopo aver declinato, a favore del giudice tributario, la giurisdizione sulla pretesa restitutoria avanzata nei confronti della Regione Puglia e disatteso le eccezioni formulate in via preliminare dalla società fornitrice, il giudice *a quo* puntualizza che la controversia non può essere definita a prescindere dalla normativa che ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile nelle regioni a statuto ordinario.

Solo una declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disciplina potrebbe condurre all'accoglimento delle domande proposte dal consumatore nei confronti del fornitore, in quanto determinerebbe «la caducazione *ex tunc* della causa giustificatrice della prestazione».

Né la rilevanza delle questioni sollevate potrebbe essere esclusa alla luce dell'ammissibilità dell'azione del consumatore verso l'amministrazione finanziaria, in quanto tale azione sarebbe soltanto facoltativa e si porrebbe come alternativa rispetto alla domanda di restituzione rivolta al fornitore.

7.2.– Le disposizioni censurate contrasterebbero con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, in quanto non contemplerebbero alcuna finalità specifica, diversa dagli obiettivi di bilancio, per l'addizionale regionale in esame, che, quale ulteriore imposta indiretta, è destinata a gravare sul prodotto sottoposto ad accisa ed è svincolata da ogni destinazione socio-ambientale.

8.– Si è costituita in giudizio Estra energie srl, parte nel giudizio *a quo*, chiedendo, previa riunione del giudizio a quello instaurato con ordinanza iscritta al n. 257 reg. ord. del 2025, di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale o, in via gradata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate con efficacia *ex nunc*, a far data dalla pubblicazione della pronuncia.

8.1.– L'ARISGAN, introdotta allo scopo di «attuare direttamente le funzioni istituzionali cui è preposta la Regione» e modulata in modo da «disincentivare l'utilizzo di fonti energetiche inquinanti», mediante un sistema di tassazione "a scaglioni", perseguirebbe la finalità specifica prescritta dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, distinta dalla «mera finalità di bilancio».

Nessuna procedura di infrazione, peraltro, sarebbe stata avviata nei confronti dell'Italia.

Né la Corte di giustizia avrebbe mai accertato l'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione europea.

8.2.– Inoltre, l'esperibilità di un'azione diretta nei confronti dell'ente impositore avrebbe

rimosso ogni ostacolo alla tutela effettiva del diritto al rimborso.

All'opposto, una pronuncia di accoglimento si risolverebbe nell'elusione di «quel divieto di effetti orizzontali che costituisce principio cardine dell'efficacia delle norme unionali contenute nelle Direttive».

8.3.– Infine, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate darebbe àdito «ad un contenzioso a dir poco massivo» e recherebbe pregiudizio ai fornitori, che incolpevolmente avrebbero incassato dai consumatori l'imposta e l'avrebbero riversata alle regioni.

Il considerevole «impatto macroeconomico» delle restituzioni rischierebbe di determinare una «paralisi dell'attività di impresa» dei fornitori. Sarebbe, dunque, «costituzionalmente necessaria» una limitazione degli effetti della pronuncia di accoglimento al periodo successivo alla pubblicazione, allo scopo di bilanciare gli interessi contrapposti.

9.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bari.

9.1.– Anzitutto, sarebbe lacunosa la ricostruzione del quadro normativo.

Il giudice *a quo* muoverebbe «dal presupposto apodittico e indimostrato che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale è un'imposta autonoma e non già un'imposta accessoria», senza neppure dar conto delle caratteristiche strutturali dell'addizionale in esame e della sua conseguente riconducibilità al novero delle «altre imposte indirette» che richiedono una finalità specifica.

Tale illustrazione sarebbe ancor più necessaria in mancanza di «specifiche pronunce della Corte UE».

9.2.– Una pronuncia di accoglimento implicherebbe oneri corrispondenti a «4.665 milioni di euro», così stimati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10.– È intervenuta in giudizio la Regione Puglia, che ha chiesto di valutare la riunione del giudizio a quello introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 257 reg. ord. del 2025 e di dichiarare le questioni di legittimità costituzionale inammissibili o non fondate o, in subordine, di sancire l'efficacia solo *pro futuro* di una pronuncia di accoglimento, o di modulare gradualmente gli effetti retroattivi di tale pronuncia, formulando «un monito al legislatore statale affinché provveda a disciplinare il meccanismo di ripartizione degli oneri restitutori tra Stato e Regioni».

10.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità delle questioni.

Il rimettente non avrebbe censurato l'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), che ha delegato il Governo a istituire una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane e rappresenta l'imprescindibile presupposto delle disposizioni censurate.

10.2.– Le questioni non sarebbero comunque fondate.

L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale non sarebbe un'imposta autonoma, assoggettata all'osservanza di una finalità specifica: l'addizionale, difatti, sarebbe legata all'accisa da un «vincolo di accessorietà».

10.3.– Si imporrebbe comunque una modulazione temporale degli effetti di un'eventuale decisione di accoglimento, al fine di bilanciare «il principio di effettività del diritto dell'Unione europea» con il «principio dell'equilibrio del bilancio regionale», egualmente dotato di rango costituzionale.

Il gettito dell'addizionale finanzierebbe la spesa regionale corrente e i servizi a favore della collettività, salvaguardando gli equilibri strutturali del bilancio della Regione Puglia, e una declaratoria di illegittimità costituzionale metterebbe a repentaglio la capacità della regione di «garantire la continuità dei servizi essenziali erogati alla collettività».

La Regione Puglia deduce, infine, di essersi limitata ad attuare le prescrizioni della legge statale e di avere riposto un legittimo affidamento nella conformità di tale normativa al diritto dell'Unione europea.

Allo Stato si dovrebbe ascrivere, in via esclusiva, la responsabilità per la violazione della direttiva 2008/118/CE e verso lo Stato, pertanto, la Regione avrebbe titolo a rivalersi.

11.– In data 19 maggio 2026, ASSOGAS ha depositato un'opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale dell'8 luglio 2026, e ha chiesto di valutare le conseguenze di una pronuncia di accoglimento per gli operatori del comparto, sulla scorta dei medesimi argomenti illustrati nell'opinione depositata nel giudizio introdotto con ordinanza iscritta al n. 257 reg. ord. del 2025.

12.– In data 19 maggio 2026, anche UTILITALIA, associazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, ha depositato un'opinione scritta, ammessa con il medesimo decreto presidenziale dell'8 luglio 2026, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare, in quanto non fondate, le questioni di legittimità costituzionale o ancora, in via gradata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale solo dal giorno della pubblicazione della decisione.

L'*amicus curiae* pone l'accento sulla finalità specifica dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, correlata all'autonomia impositiva delle regioni e all'obiettivo di scoraggiare l'impiego di fonti energetiche inquinanti, mediante una modulazione progressiva delle aliquote.

All'accoglimento delle questioni sarebbe d'ostacolo, inoltre, l'inefficacia orizzontale delle direttive non attuate, che non potrebbero «esplicare efficacia *erga omnes*, proprio in contrasto con i principi di matrice europea».

Peraltro, «in una situazione congiunturale quale quella odierna», una declaratoria di illegittimità costituzionale con effetti *ex tunc* finirebbe con il pregiudicare la categoria dei fornitori e comprometterebbe «le esigenze del bilancio dello Stato e soprattutto delle Regioni».

13.– In vista dell'udienza pubblica, la Regione Puglia ha depositato una memoria illustrativa, reiterando le conclusioni già rassegnate e chiedendo, inoltre, di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.1.– In via preliminare, la difesa regionale ripropone le eccezioni di inammissibilità per mancata impugnazione della legge di delega e per il conseguente «difetto di completezza del *thema decidendum*».

Una ulteriore ragione di inammissibilità risiederebbe nel difetto di "tono costituzionale" delle questioni sollevate: il rimettente non evocherebbe alcun principio presidiato dalla Carta fondamentale.

Peraltro, il consumatore sarebbe tutelato in maniera adeguata con l'azione diretta nei confronti dell'ente impositore e non si ravviserebbe quella carenza di tutela che avrebbe

indotto questa Corte, con la sentenza n. 43 del 2025, a dichiarare l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, «in un quadro giurisprudenziale interno estremamente contraddittorio ed in parte ondivago sui rimedi esperibili».

Il rimettente avrebbe poi omesso di sperimentare un'interpretazione adeguatrice della disciplina vigente e di esaminare l'incidenza dell'art. 29, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», che consentirebbe al consumatore, sul quale sia trasferito l'onere di un'imposta contraria al diritto dell'Unione europea, di ottenerne il rimborso dall'ente che ha concretamente beneficiato del gettito.

La declaratoria di illegittimità costituzionale, pertanto, non soltanto non sarebbe necessaria per salvaguardare l'effettività della tutela, ma travalicherebbe tale scopo, determinando quell'efficacia orizzontale delle direttive non trasposte che la Corte di giustizia avrebbe escluso.

13.2.– Per quel che concerne il merito, la Regione Puglia pone in risalto la progressività della struttura dell'imposta, indicativa di una «finalità di contenimento dei consumi energetici».

Sussisterebbe, dunque, una finalità specifica in relazione all'obbligo di rango costituzionale di finanziare le «funzioni pubbliche regionali costituzionalmente attribuite».

Per converso, una pronuncia di accoglimento con effetti *ex tunc* «priverebbe retroattivamente le Regioni di risorse già impegnate ed erogate in funzione della copertura di spese correnti costituzionalmente necessarie».

14.– All'udienza pubblica, le parti hanno insistito nella richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

15.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe e iscritta al n. 257 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello di Milano, terza sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990, che istituisce l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, e dell'art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993, come convertito, che estende l'addizionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

La Corte rimettente assume che l'ARISGAN configuri un gravame «autonomo ed ulteriore», ispirato a «criteri differenti» e caratterizzato da un «gettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell'accisa».

Alla luce di tali peculiarità, l'addizionale regionale sarebbe, dunque, riconducibile alle altre imposte indirette sul prodotto sottoposto ad accisa, che l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE consente al legislatore nazionale di introdurre «solo in vista di finalità specifiche», diverse da «un obiettivo di mero bilancio», con «una destinazione espressa e predeterminata» del gettito.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale finalità non si riscontrerebbe nel caso di specie, in quanto l'istituzione dell'addizionale regionale si correla all'obiettivo di attribuire alle regioni a statuto

ordinario una più ampia autonomia impositiva.

16.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe e iscritta al n. 63 reg. ord. del 2026, il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990, dell'art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993, come convertito, e dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 40 del 2007, che determina e regolamenta l'imposta nella Regione Puglia, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Il giudice *a quo* evidenzia che l'ARISGAN, in quanto «gravame di carattere fiscale applicato alla fornitura di prodotto già soggetta ad accisa» e, dunque, «autonomo ed ulteriore» rispetto all'accisa, non è caratterizzata dalle finalità specifiche che l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE prescrive per le altre imposte indirette destinate a gravare sul prodotto già tassato con l'accisa.

La direttiva richiamata, in particolare, richiederebbe «un meccanismo di destinazione del gettito predeterminato» e una struttura del tributo idonea a realizzarne le finalità specifiche, «influenzando il comportamento dei contribuenti» e scoraggiando il consumo dei prodotti tassati.

Nessuna di tali caratteristiche si potrebbe ravvisare nell'addizionale regionale di cui si discute, dettata da «una mera finalità di bilancio» e priva di una «destinazione socio-ambientale».

17.– I giudizi possono essere riuniti, in quanto le questioni sollevate, nel loro nucleo essenziale, si dimostrano omogenee per quel che riguarda le disposizioni censurate, i parametri costituzionali e interposti evocati e gli argomenti che corroborano il sospetto di illegittimità costituzionale.

18.– All'esame del merito non si frappongono ostacoli preliminari.

19.– La motivazione sulla rilevanza supera il vaglio di non implausibilità che, in ordine a tale presupposto, compete a questa Corte (fra le molte, sentenze n. 143 e n. 74 del 2026, rispettivamente ai punti 7.1. e 6.1.).

19.1.– Entrambi i rimettenti hanno riferito, con ampiezza di richiami, di dover decidere su una domanda di restituzione proposta dai consumatori nei confronti dei fornitori, con riferimento all'ARISGAN a loro giudizio indebitamente versata nel rapporto di rivalsa che li lega al fornitore.

19.2.– Solo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale consentirebbe di esaminare le pretese restitutorie dedotte nei giudizi *a quibus*, pretese che si fondano sul contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea.

I rimettenti osservano che, nelle controversie tra privati, non si può disapplicare la normativa nazionale «che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati» (Corte di giustizia, sentenza Gabel Industria Tessile spa, paragrafo 27).

19.3.– Come questa Corte ha già evidenziato nel sindacare la conformità a Costituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'esperibilità dell'azione diretta del consumatore nei confronti dell'ente impositore, oggi non più condizionata al ricorrere di un impedimento di fatto che precluda un'utile azione verso il fornitore, non elide la rilevanza delle

questioni di legittimità costituzionale (sentenza n. 43 del 2025, punto 8.2.).

Tali conclusioni sono suffragate anche dal carattere facoltativo del rimedio dell'azione diretta, che arricchisce e integra i rimedi previsti a favore del consumatore, senza assurgere a strumento esclusivo (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenze 4 dicembre 2025, n. 31648 e n. 31642).

20.– Né presta il fianco a rilievi di inammissibilità la scelta dei giudici *a quibus* di appuntare le censure sull'art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990.

Sono le disposizioni che hanno attuato la delega conferita dalla legge n. 158 del 1990 e hanno istituito l'addizionale regionale ad avere la portata lesiva paventata dai rimettenti alla luce dell'univoco dettato testuale della normativa, insuscettibile di un'interpretazione adeguatrice.

Il *thema decidendum* è stato enucleato, pertanto, in termini perspicui ed esaurienti.

21.– Dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia in relazione al difetto di "tono costituzionale" delle questioni.

21.1.– Questa Corte è costante nell'affermare che, «in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario» (sentenza n. 269 del 2017, punto 5.1. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, sentenza n. 263 del 2022, punto 13 del *Considerato in diritto*).

In coerenza con tali princìpi, è stata vagliata la legittimità costituzionale della disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (sentenza n. 43 del 2025), censurata per la violazione di una normativa dell'Unione europea priva di efficacia nei rapporti orizzontali.

21.2.– Non è pertinente, dunque, il richiamo al «"tono costituzionale", per il nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale», che questa Corte reputa imprescindibile per scrutinare nel merito «le censure di violazione di una normativa di diritto dell'Unione direttamente applicabile»» (sentenza n. 181 del 2024, punto 6.3. del *Considerato in diritto*).

Quando, come avviene nel caso di specie, si tratti di una direttiva che non è dotata di effetti diretti nei rapporti orizzontali tra privati e sia, dunque, preclusa al giudice comune la disapplicazione della disciplina interna incompatibile, l'incidente di costituzionalità si configura come l'unica via per far valere il primato del diritto dell'Unione.

22.– Sul quadro normativo i rimettenti hanno fornito indicazioni idonee a chiarire i termini delle questioni e il fondamento delle censure proposte, per quel che concerne l'incompatibilità con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

23.– Adeguata, infine, è la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Lungi dal prospettare in termini assertivi la violazione delle previsioni della direttiva 2008/118/CE, i rimettenti si sono soffermati, anzitutto, sulla qualificazione dell'addizionale in esame come altra imposta indiretta sul prodotto già sottoposto ad accisa.

È stato analizzato, inoltre, il tema dell'insussistenza di una finalità specifica, sulla scorta

delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte di giustizia.

24.– Entrambi i profili, dirimenti ai fini della soluzione delle questioni sollevate, presentano innegabili tratti di novità, valorizzati dalla difesa dello Stato e della Regione Puglia e dalle opinioni degli *amici curiae*.

L'ARISGAN non è stata trattata *ex professo* nelle pronunce della Corte di giustizia richiamate dai rimettenti e presenta peculiarità che impediscono di equipararla, *sic et simpliciter*, all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, approfondita tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, nei suoi aspetti di problematica compatibilità con il diritto dell'Unione.

Aspetti che già l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione aveva posto in luce, inducendo il legislatore ad abrogare l'imposta.

Per l'addizionale regionale, per contro, non è stata segnalata alcuna antinomia con le previsioni della direttiva 2008/118/CE e tale circostanza non può non essere ponderata, unitamente agli altri elementi emersi dalla dialettica processuale.

Merita, dunque, di essere accolta la sollecitazione della Regione Puglia a promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, anche alla luce degli argomenti sviluppati negli scritti difensivi e nella discussione in pubblica udienza.

25.– Le censure si collocano in un quadro normativo nazionale che si può così tratteggiare nella sua evoluzione diacronica.

25.1.– L'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990, «[a]l fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione», ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi, volti, tra l'altro, a istituire «una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni».

La legge di delega ha disposto che l'entità dell'addizionale, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sia «determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 [oggi euro 0,00516] e massimi di lire 50 [oggi euro 0,0258] al metro cubo».

Il citato art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 ha previsto, inoltre, «un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784».

Per quel che concerne la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, l'ultimo periodo della disposizione appena richiamata ha uniformato gli adempimenti e le sanzioni «alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102».

25.2.– In attuazione della delega, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha istituito un'imposta, oggi denominata «addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102», in virtù delle innovazioni apportate dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva

2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), che ha sostituito le parole «gas metano» con «gas naturale» (lettera *a*) e le parole «imposta di consumo» con «accisa» (lettera *b*).

Quanto alla misura di tale addizionale, la sua determinazione è demandata a ciascuna regione, con legge, «entro i limiti minimo di lire 10 [oggi euro 0,00516] e massimo di lire 50 [oggi euro 0,0258] al metro cubo di gas erogato».

L'art. 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha incrementato da 50 a 60 lire [oggi da 0,0258 a 0,030987 euro] al metro cubo di gas erogato la misura massima dell'ARISGAN e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

L'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 398 del 1990, ha istituito, a carico delle utenze esenti, un'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, «da determinarsi in misura pari all'importo della stessa».

Al versamento dell'addizionale regionale sono obbligati, «con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che: *a*) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura; *b*) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi» (art. 26, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», richiamato dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990).

Il dovere di pagare l'addizionale grava, inoltre, sui soggetti «che, per uso proprio: *a*) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; *b*) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; *c*) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato» (art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995, richiamato dal citato art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990).

L'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha stabilito, per il pagamento dell'addizionale, termini e modalità uniformi a quelli oggi disposti, per le accise, dal d.lgs. n. 504 del 1995.

25.3.– L'art. 10, comma 5, del d.l. n. 8 del 1993, come convertito, ha esteso l'applicazione dell'addizionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali.

L'art. 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), ha dettato una norma di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 8 del 1993, come convertito, disponendo che tale previsione si interpreta «nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW».

25.4.– Con un disegno di legge, *in parte qua* non approvato, era stata proposta

l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, delle norme che disciplinano l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile nonché dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (art. 34, comma 1, dell’A.S. n. 1689, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»).

Al fine di ristorare le regioni a statuto ordinario che, alla data del 31 dicembre 2025, avevano già introdotto tale addizionale, il disegno di legge richiamato aveva previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da ripartire sulla base dei criteri e delle modalità fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 34, comma 6, del richiamato disegno di legge).

26.– Quanto al diritto dell’Unione europea, *ratione temporis* viene in rilievo l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, che consente agli Stati membri di «applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta», escludendo da tali norme quelle concernenti le esenzioni.

26.1.– La previsione citata ricalca l’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 1992/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e si inscrive nel disegno di armonizzazione che contraddistingue la normativa europea sulle accise, in vista del corretto funzionamento del mercato interno (considerando n. 2 della direttiva 2008/118/CE).

26.2.– La «diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri» e, in particolare, il «ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio» giustificano la facoltà degli Stati stessi di introdurre altre imposte indirette, pur con il vincolo di finalità specifiche e dell’osservanza di ulteriori requisiti (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, Messer France sas, paragrafo 27).

La duplice condizione che tali imposte perseguano una o più finalità specifiche e rispettino le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’imposta sul valore aggiunto per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, mira «ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, paragrafo 36, in linea con la sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, paragrafo 22).

27.– Ha priorità logica il tema della riconducibilità dell’ARISGAN al novero delle «altre imposte indirette» previste dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, in quanto solo per tali imposte è imprescindibile quella finalità specifica che i giudici *a quibus* hanno escluso.

27.1.– A tale riguardo, la Corte di giustizia ha puntualizzato di recente che «[l]a qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione spetta alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 19 giugno 2025, causa C-645/23, Hera Comm spa, paragrafo 36).

La nozione di «altre imposte indirette», in particolare, «designa le imposte indirette che gravano sul consumo dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva in parola, diverse dalle “accise” di cui a quest’ultima disposizione, e che vengono prelevate per finalità specifiche» (sentenza Hera Comm spa, paragrafo 38).

27.2.– Nel qualificare l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica come altra imposta indiretta, la Corte di giustizia ha conferito rilievo al formarsi di «un orientamento giurisprudenziale nazionale secondo cui l'accisa e l'imposta addizionale sono considerate come due imposte distinte» (ancora sentenza Hera Comm spa, paragrafo 35), elemento che si affianca alla diversità dei beneficiari del gettito, al regime differenziato delle esenzioni e a un sistema di tassazione dell'energia elettrica solo per l'addizionale diversamente calibrato in funzione dell'uso, del luogo di fornitura, della quantità consumata.

27.3.– L'ARISGAN non è stata finora analizzata in questa prospettiva dalla Corte di giustizia e neppure si riscontra un orientamento univoco nella giurisprudenza nazionale, che induca a configurarla come imposta distinta.

Nel senso della qualificazione come mera maggiorazione dell'aliquota, e non come imposta distinta, potrebbero orientare i seguenti indici, che avvalorano la peculiarità dell'addizionale regionale in esame e segnano il discrimine rispetto all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Sin dalla sua introduzione con il d.lgs. n. 398 del 1990, l'addizionale regionale ha mutuato dall'accisa i dati qualificanti dell'identificazione degli obbligati, delle modalità di determinazione del tributo, dell'accertamento, della decadenza, della riscossione.

La disciplina dell'accisa e dell'addizionale regionale rivela, pertanto, una matrice fondamentalmente unitaria, che trova riscontro anche nelle modifiche più recenti.

L'art. 12 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), nel dettare «Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», non opera distinzioni di sorta, al pari del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle disposizioni in materia di accise), che ha provveduto ad attuare la delega.

Anche i progetti di legge che hanno prefigurato l'abrogazione dell'addizionale regionale si inscrivono pur sempre in una considerazione unitaria del regime dell'accisa sul gas naturale.

In ultima analisi, dalla ricostruzione sistematica della normativa emerge che l'introduzione dell'addizionale incrementa di una percentuale l'aliquota del medesimo tributo, senza determinare l'applicazione di due distinte imposte a un medesimo presupposto.

27.4.– Al dato dell'omogeneità strutturale si affianca l'indissolubile legame dell'imposta con l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario.

La destinazione dell'addizionale a tali regioni, lungi dal connotarla come "altra imposta indiretta", non può che essere inquadrata nel disegno costituzionale, che sin dalle origini ha riconosciuto alle regioni «autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni» (art. 119, primo comma, Cost., nella versione precedente alla riforma del Titolo V del 2001), e alle regioni ha attribuito «tributi propri e quote di tributi erariali» (art. 119, secondo comma, Cost.).

Proprio al fine di riservare alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva e di dare così piena attuazione al precetto costituzionale, nella formulazione allora in vigore, l'art. 6 della legge n. 158 del 1990 ha previsto l'istituzione dell'addizionale regionale in questione, poi disciplinata nel dettaglio dal censurato art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990, nel contesto di una finanza essenzialmente "derivata".

La correlazione con l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario e con l'esigenza di finanziare le funzioni pubbliche che esse sono chiamate a svolgere assume nuovo

e più spiccato risalto nell'assetto vigente, ridefinito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo *V* della parte seconda della Costituzione).

Le regioni hanno «autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci» (art. 119, primo comma, Cost.) e «[s]tabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» (art. 119, secondo comma, Cost.).

Così ricostruita, l'addizionale regionale si configura come l'articolazione di un'imposta che il legislatore statale, già in epoca antecedente alla direttiva 2008/118/CE, ha strutturato come unitaria, conformando la sua modulazione a quel sistema delle autonomie che è la pietra angolare dell'architettura costituzionale (art. 5 Cost.).

27.5.– Il modello così congegnato, proprio per l'unitarietà del tributo, consente di verificare in modo agevole il rispetto dei livelli minimi di imposizione dell'accisa e non pregiudica le esigenze di uniformità di disciplina e di tutela del mercato che rappresentano la ragione ispiratrice della normativa dettata dall'Unione europea. Né tale modello frappone intralci indebiti e sproporzionati agli scambi.

28.– Ove la Corte di giustizia, sulla base degli elementi prima enucleati, qualifichi l'addizionale regionale come "altra imposta indiretta", riveste rilievo cruciale, in via gradata, la disamina della sussistenza di una "finalità specifica".

28.1.– La descritta finalità si identifica in «uno scopo che non sia di bilancio» (Corte di giustizia, quinta sezione, sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, Commissione delle Comunità europee, paragrafo 19) e «non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore» (sentenza Statoil Fuel & Retail, paragrafo 40).

L'imposta persegue una finalità specifica allorché è concepita, «quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo» (Corte di giustizia, ottava sezione, ordinanza 7 febbraio 2022, causa C-460/21, Vapo Atlantic sa, paragrafo 27).

Tale requisito postula la predeterminazione della destinazione del gettito a finalità ambientali o di salute pubblica (sentenza Statoil Fuel & Retail, paragrafo 45) o di coesione territoriale o sociale (sentenza Messer France sas, paragrafo 38) o ad altre finalità comunque legate a interessi generali meritevoli di considerazione.

È necessaria, pertanto, la sussistenza di un nesso tra l'uso del gettito e le finalità dell'imposta (sentenza Transportes Jordi Besora, paragrafo 30): l'imposta deve mirare di per sé stessa «a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata» (sentenza Statoil Fuel & Retail, paragrafo 41).

28.2.– Con precipuo riguardo all'ARISGAN, la questione non è stata ancora esaminata dalla giurisprudenza nazionale.

Una specifica finalità ambientale è stata esclusa dalla Corte di cassazione in relazione a un profilo circoscritto, che verte sulla deroga all'esenzione dall'accisa e, dunque, anche dall'addizionale per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 14 ottobre 2025, n. 27428 e n. 27425, e, in precedenza, ordinanza 8 luglio 2021, n. 19398).

La compatibilità del tributo in esame con il diritto dell'Unione europea non è stata esaminata *funditus* in tutte le sue implicazioni e si atteggia in termini inediti, che non consentono di replicare le considerazioni già svolte in ordine all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Per l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, la finalità specifica parrebbe corroborata dal convergere di alcuni elementi, che denotano un *quid pluris* rispetto a una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro o al finanziamento dell'insieme delle competenze degli enti territoriali (Corte di giustizia, quinta sezione, sentenza 30 maggio 2024, causa C-743/22, Disa, paragrafo 65).

28.3.– Anzitutto, l'assegnazione di un'imposta «al finanziamento da parte di autorità regionali, come le Comunità autonome, di competenze a queste ultime trasferite dallo Stato in materia di salute e di ambiente potrebbe costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica» (sentenza Transportes Jordi Besora, paragrafo 28).

L'addizionale in esame si raccorda al finanziamento delle funzioni affidate alle regioni anche in àmbiti di primaria importanza come la tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

28.4.– A tale dato, indicativo del perseguimento di finalità di interesse generale nel contesto del sistema delle autonomie sancito dalla Costituzione, si associa l'irriducibile particolarità del gas naturale tra le molteplici emissioni climalteranti.

Particolarità che l'Unione non ha mancato di considerare nel porre l'obiettivo di una progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

Tale obiettivo si correla al più vasto programma del *Green Deal* e ha ricevuto nuovo impulso con l'*Electrification Action Plan*, presentato il 17 luglio 2026 dalla Commissione europea allo scopo di accelerare la transizione dai combustibili fossili all'energia elettrica nei settori dell'edilizia, dei trasporti e dell'industria.

28.5.– I prezzi dell'energia e il relativo regime fiscale sono oramai parte essenziale delle politiche comunitarie dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente, come conferma anche la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (considerando n. 12 e n. 13).

In questo più ampio contesto si colloca la disciplina oggi censurata, che non può non interagire con l'evoluzione delle condizioni ambientali e del quadro socio-economico e svela così, nelle sue concrete declinazioni, una più complessa funzione, destinata a trascendere gli obiettivi di mero bilancio, al fine di contribuire alla realizzazione dell'approccio *one health*, basato sulla stretta connessione tra le politiche in materia di energia, salute e ambiente.

28.6.– La vocazione ambientale dell'imposta, che si è accentuata nel volgere degli anni, trova poi tangibile e coerente espressione nella sua struttura, che le difese di Estra energie srl e della Regione Puglia hanno richiamato a più riprese, con particolare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge reg. Puglia n. 40 del 2007.

L'imposta è modulata in termini progressivi, secondo scaglioni via via crescenti, e tale peculiarità impedisce di compararla all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, strutturata secondo aliquote strettamente proporzionali al consumo.

Una modulazione siffatta è funzionale a scoraggiare il consumo di fonti energetiche inquinanti e a promuovere comportamenti virtuosi, riducendo le esternalità negative.

28.7.– Tale funzione incentivante non ha mancato di incidere, assieme alla valutazione dei complessivi equilibri finanziari, sulla scelta legislativa di preservare l'attuale articolazione dell'imposta e assolve a una funzione ancor più significativa in una congiuntura segnata da gravi turbolenze internazionali e da cospicue difficoltà nell'approvvigionamento del gas naturale.

Anche da quest'angolazione si apprezza l'eterogeneità del tributo sottoposto all'odierno scrutinio rispetto all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

29.– Nel quadro della leale collaborazione sancita dall'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (ordinanza n. 147 del 2026) e «in ragione della competenza esclusiva della Corte di giustizia a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione» (ordinanza n. 175 del 2026; nello stesso senso, Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 12 febbraio 2026, causa C-56/25, Petlichev, paragrafo 56; grande sezione, sentenza 18 dicembre 2025, causa C-448/23, Commissione europea, paragrafi 206 e 213; grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS, paragrafi 52 e 72), questa Corte reputa, dunque, necessario promuovere rinvio pregiudiziale, accogliendo l'istanza formulata in questo giudizio.

Il giudizio va, pertanto, sospeso e alla Corte di giustizia dev'essere sottoposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il seguente quesito:

– se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE osta all'introduzione di un tributo come l'ARISGAN.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dispone* di sottoporre, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

– se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, osta all'introduzione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, disciplinata dall'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione);

2) *sospende* il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

3) *ordina* la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.